

# STATUTO

## ART. 1

### Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, con sede nel Capoluogo, l' Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto. Essa ha competenza su tutto il territorio provinciale. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Associazione può istituire, alle dipendenze della sede, uffici o recapiti in altre località della Provincia, con i compiti e secondo le direttive stabilite dal Consiglio stesso.

## ART. 2

### Adesione alla Confindustria

L'Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto, in forma abbreviata ASSINDUSTRIA GROSSETO aderisce alla CONFINDUSTRIA, e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della CONFINDUSTRIA stessa.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci.

## ART. 3

### Natura e scopi

L'Associazione è indipendente da partiti politici, non ha natura commerciale e non persegue fini di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi

In armonia con il principio costituzionale che sancisce all'art. 41 la libertà dell'iniziativa economica privata, l'Associazione persegue la tutela e lo sviluppo dei valori sociali, economici e morali delle categorie imprenditoriali.

In particolare l'Associazione si propone di :

- a) promuovere, in armonia con gli interessi generali del Paese, le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico sociale della Provincia e la realizzazione delle istanze delle imprese produttrici di beni e servizi, operanti in provincia;
- b) stimolare l'imprenditorialità, nonché la collaborazione e la solidarietà tra le imprese della provincia favorendo anche la costituzione di consorzi o altre forme di compartecipazione economica;
- c) rappresentare e tutelare, nei limiti del presente Statuto, gli interessi del settore industria in generale nella sua evoluzione culturale, economica e produttiva, e delle imprese associate presso le istituzioni, le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sindacali, economiche, politiche ed ogni altra componente della società, mantenendo con le stesse rapporti improntati a quello spirito di collaborazione necessario per perseguire comuni finalità di progresso e sviluppo;
- d) provvedere alla stipula, in sede provinciale, di contratti collettivi di lavoro, accordi generali e regolamenti aziendali, nonché all'assistenza delle aziende associate nelle controversie sindacali ed in genere di lavoro, il tutto su espressa delega delle categorie o delle singole aziende interessate ;
- e) provvedere all'informazione ed alla consulenza delle aziende associate sul piano sindacale, tributario, legale, economico e, in senso ampio, dei rapporti sociali assistendo le stesse nello studio e soluzione dei problemi connessi all'esercizio della propria attività.

Per raggiungere tali finalità, la Associazione potrà dar vita, partecipare e/o contribuire ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni o Società e, in generale, ad organismi regolati dal Codice Civile o da altre



disposizioni di legge.

Inoltre, sempre per raggiungere le finalità e gli scopi del presente Statuto, l'Associazione, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- organizzare direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse nazionale e europeo;
- promuovere a livello locale l'adozione di politiche economiche e industriali e processi di dinamismo e ammodernamento delle pubbliche amministrazioni locali idonei a consentire un contesto competitivo per il sistema produttivo provinciale;
- creare specifiche società di servizio per le imprese o partecipare a centri di servizio da altri costituiti.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema e secondo quanto previsto dal proprio catalogo delle prestazioni approvato dal Consiglio Direttivo sulla base dello schema-tipo confederale.

## **ART.4**

### **Aderenti**

Possono aderire all'Associazione le imprese, in qualunque forma costituite, che esplicino una qualsiasi attività diretta alla produzione di beni o servizi nell'ambito della Provincia di Grosseto, o che abbiano nello stesso territorio, la propria sede centrale o periferica, uffici, filiali o depositi e che accettino espressamente di rispettare il presente Statuto e le delibere prese dagli Organi Statutari.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di soci, organizzazioni imprenditoriali o gruppi di imprese, se ed in quanto i loro ordinamenti ed i loro scopi non contrastino col presente Statuto.

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci aggregati imprese, consorzi, associazioni o sezioni di altre realtà imprenditoriali, aventi caratteristiche di complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata dall'Associazione, con modalità specifiche fissate dal Consiglio Direttivo in fase di accoglimento della domanda di adesione. E' istituita una sezione riservata ai soci aggregati ove questi non ritengano di integrarsi nelle sezioni corrispondenti.

Non è possibile ammettere soci in veste temporanea.

## **ART.5**

### **Ammissione**

La domanda di ammissione a socio, redatta sugli appositi moduli, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto e del Codice Etico Confederale, di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi stabiliti dall'organo statutario competente, di osservare la disciplina sociale, nonché tutte quelle disposizioni e norme che fossero regolarmente deliberate e concordate dagli organi sociali .

Nella domanda di ammissione l'impresa richiedente deve inoltre indicare le persone dei suoi legali rappresentanti, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, il numero dei dipendenti e, a seconda della propria particolare attività, fornire tutte quelle indicazioni che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente della Sezione in cui l'impresa dovrà essere inquadrata. In caso di pronuncia negativa , l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del Comitato di Presidenza, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.



Contro la deliberazione negativa del Comitato è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

## **ART.6**

### **Inquadramento**

L'Associazione persegue l'inquadramento completo delle imprese aderenti, nel Sistema CONFINDUSTRIA, secondo le regole e i limiti da questa stabiliti.

Le imprese associate sono raggruppate in base alla attività o alle attività da esse esercitate, in Sezioni di categoria.

Le imprese, operanti in quei settori per i quali non sia costituita la corrispondente Sezione, sono raggruppate in una Sezione denominata "Industrie Varie".

Le imprese di cui al 2° e al 3° comma dell'art.4 possono scegliere di far parte, come singole, dell'Associazione e saranno raggruppate nella Sezione ritenuta più affine. Alle imprese che aderiscono sia direttamente che per il tramite degli enti di cui al 2° e 3° comma dell'art.4 si applicheranno particolari modalità contributive.

Tutti i soci come sopra identificati vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla CONFINDUSTRIA, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

## **ART.7**

### **Obblighi degli aderenti**

L'adesione all'Associazione comporta per le imprese l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

Le imprese aderenti hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema confederale.

In particolare esse sono impegnate ad aderire anche alle associazioni di categoria competenti ed a non fare parte di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla CONFINDUSTRIA e costituite per analoghi scopi. Il tutto nel perseguimento del completo inquadramento, così come definito dal regolamento di attuazione di CONFINDUSTRIA.

Le imprese che aderiscono attraverso gli enti di cui al 3° comma dell'art.4 sono tenute ad osservare il presente Statuto nonché i regolamenti e le deliberazioni presi dagli organi dell'Associazione per quanto compatibili con le loro specifiche caratteristiche definite all'atto dell'ammissione.

Tutte le imprese comunque associate sono tenute a fornire all'Associazione quegli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti per l'espletamento dei suoi scopi istituzionali.

L'associazione è impegnata alla gestione e conservazione dei dati forniti dalle imprese nel pieno rispetto delle norme poste a tutela della riservatezza.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento

## **ART.8**

### **Diritti dell'associato e loro esercizio**

La qualità di associato dà titolo a partecipare, nelle forme e nei termini previsti dal presente Statuto, alla vita e alla attività dell'Associazione con diritto di voto e capacità elettorale attiva e passiva.

L'Associato può avvalersi, nei limiti del presente Statuto, e nell'ambito degli scopi sociali, degli uffici e



servizi istituiti dall'Associazione per l'assistenza e consulenza delle aziende.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con i versamenti dei contributi sociali.

Il Consiglio Direttivo, in presenza di accertate, particolari situazioni, può ammettere all'esercizio dei diritti di socio, limitatamente a quanto disposto al secondo comma del presente articolo, anche aziende temporaneamente non in regola con l'obbligo contributivo.

## **ART.9**

### **Quote associative**

Le imprese sono tenute a versare annualmente all'Associazione, per le spese della gestione, una quota associativa fissa ed una quota proporzionale integrativa.

Le quote associative e le modalità di pagamento sono fissate con deliberazione del Consiglio Direttivo, al quale è data facoltà di articularle in relazione a particolari situazioni aziendali, e comunque nel rispetto delle previsioni di bilancio.

In presenza di eccezionali necessità potrà essere richiesta una contribuzione straordinaria con deliberazione del Consiglio Direttivo da ratificare da parte dell'Assemblea Generale a norma dell'art.15.3, lettera e), dello Statuto.

Per le imprese di cui al 3° comma dell'art.4, le modalità contributive vengono fissate all'atto dell'adesione dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili.

## **ART.10**

### **Durata dell'adesione**

Il rapporto associativo decorre dal 1° giorno dell'anno in cui viene accolta la domanda di ammissione e dura sino al 31 dicembre dello stesso anno.

Tale rapporto s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data la disdetta con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

## **ART. 11**

### **Cessazione del rapporto associativo**

Il rapporto associativo può cessare :

- a) per dimissioni da parte dell'azienda associata;
- b) per il venire meno dei requisiti per l'ammissione ;
- c) per espulsione conseguente ad inadempienza agli obblighi assunti con la accettazione del presente Statuto, deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.16.1, lett. h, divenuta definitiva.
- d) per scioglimento dell'Associazione.

La cessazione, volontaria o coattiva, del rapporto associativo, comporta la perdita di ogni eventuale diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Fatta eccezione per l'ipotesi di cui ai punti b) e d) la cessazione stessa non libera dall'obbligo del pagamento dei contributi secondo il disposto dell'art.9 del presente Statuto.



## **ART. 12**

### **Piccola Industria**

E' costituito, in seno all'Associazione, il Gruppo della Piccola Industria.

Esso provvede a darsi un proprio regolamento che deve essere in armonia con il presente Statuto e ricevere la ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Gruppo rappresenta gli interessi particolari ed esamina gli specifici problemi delle aziende minori, promuovendo le iniziative opportune per il potenziamento e lo sviluppo delle stesse, di concerto con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo le aziende associate nelle quali l'apporto del titolare, nell'amministrazione e nella produzione, assume particolare importanza rispetto al capitale ed alla mano d'opera impiegata.

Il Gruppo è rappresentato, con diritto di voto, nel Consiglio Direttivo dell'Associazione da un suo organo, il quale svolge anche la funzione di delegato provinciale al Comitato Nazionale della Piccola Industria.

## **ART. 13**

### **Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria**

E' costituito, in seno all'Associazione, il Gruppo dei Giovani Imprenditori dell'Industria .

Il Gruppo adotta, in armonia con le norme del presente Statuto, un proprio regolamento, che deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Esso si propone di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione apportando, nella vita di questa, lo spirito innovativo che è proprio dei suoi componenti.

Esamina i problemi specificatamente interessanti i giovani dell'industria e promuove, di concerto con il Consiglio Direttivo dell'Associazione, le iniziative atte a favorire, anche attraverso l'approfondimento dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria, il loro inserimento nella vita del Paese ed a rafforzare in essi lo spirito associativo.

## **ART.14**

### **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione :

- a) - l'Assemblea Generale;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - l'Ufficio di Presidenza;
- d) - il Comitato di Presidenza;
- e) - il Collegio dei Probiviri;
- f) - il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **ART.15**

### **Riunioni dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, possibilmente entro il primo trimestre di ogni anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente,



ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalle aziende che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti al complesso sociale.

Nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti da trattare.

### **15.1 - Convocazione dell'Assemblea**

E' convocata dal Presidente dell'Associazione mediante invito contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare.

L'invito deve essere spedito, a mezzo raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata telegraficamente anche senza la osservanza delle modalità di cui al 1° comma del presente articolo, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

### **15.2 - Costituzione, validità e svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno del totale dei voti spettanti al complesso sociale.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'invito, è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati, salvo che un diverso numero sia necessario in funzione del raggiungimento di una maggioranza qualificata richiesta a norma del presente Statuto.

In quest'ultima ipotesi, non raggiungendosi il numero minimo dei presenti, l'Assemblea sarà riconvocata non prima di quindici e non oltre trenta giorni.

Nell'Assemblea ogni azienda associata ha diritto ad un voto. Ha inoltre diritto ad un numero aggiuntivo di voti, per scaglione di appartenenza, in ragione di:

\* (vedi nota di precisazione nella norma transitoria)

- 1 voto fino a 500 Euro (lire 1.000.000)
- 2 voti da 501 a 1.000 Euro ( lire 1.000.001 a lire 2.000.000)
- 3 voti da 1.001 a 1.500 Euro (lire 2.000.001 a lire 3.000.000)
- 4 voti da 1.501 a 2.000 Euro (lire 3.000.001 a lire 4.000.000)
- 5 voti da 2.001 a 2.500 Euro (lire 4.000.001 a lire 5.000.000)
- 6 voti da 2.501 a 3.500 Euro (lire 5.000.001 a lire 7.000.000)
- 7 voti da 3.501 a 4.500 Euro (lire 7.000.001 a lire 9.000.000)
- oltre i 4.500 Euro (9 000.000 di lire), -3 voti per ogni ulteriore scaglione di 750 Euro (tre milioni) sino a 15.000 Euro (lire 30.000.000),
- dopo tale soglia 2 voti per ogni ulteriore scaglione di 2.000 Euro (quattro milioni).

I soci aggregati dispongono di un solo voto.

La attribuzione dei voti è stabilita di volta in volta da un apposito Comitato elettorale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti, fatta eccezione per quelle relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento dell'Associazione secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31.

La votazione può essere palese o segreta, secondo il sistema stabilito di volta in volta dall'Assemblea su proposta del Presidente, salvo per il caso di decisioni concernenti le persone, le quali decisioni sono prese a scrutinio segreto.

Le deliberazioni, validamente prese, obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal più anziano di età dei componenti il Consiglio Direttivo.

Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o suo delegato assistito da due scrutatori, nominati dall'Assemblea, per la verifica delle votazioni, scelti tra gli associati presenti.

Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.



### 15.3 - Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) eleggere il Presidente, un vice Presidente da questi designato ed i Consiglieri incaricati;
- b) determinare le direttive e gli indirizzi generali entro i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari;
- c) deliberare sui problemi di carattere generale concernenti le aziende associate e sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'Associazione, nonché su ogni altro oggetto, compreso nell'ambito statutario, sottoposto al suo esame secondo le norme del presente Statuto;
- d) esaminare e approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, con le relazioni che li accompagnano, presentati ai termini dell'art.29.1;
- e) ratificare la deliberazione del Consiglio Direttivo di cui all'art.9;
- f) nominare i componenti del Consiglio Direttivo, eletti a norma dell'art.23 ;
- g) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) eleggere i membri elettivi del Collegio dei Probiviri;
- i) deliberare sulle modifiche dello Statuto a norma dell'art. 30;
- j) deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione, a termini dell'art. 31.

L'Assemblea Generale è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, delle aziende associate in regola con gli obblighi statutari.

E' ammessa la facoltà di delega in favore di altre aziende associate, ma ogni partecipante non può rappresentare più di una delega.

Il mandatario o delegato, regolarmente investito di potere, rappresenta a tutti gli effetti del presente Statuto, l'azienda all'Assemblea.

Il mandante dovrà comunicare per iscritto alla Associazione il mandato e le eventuali sue successive modificazioni.

## ART.16

### Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, composto dai Capi Sezione di categoria di cui all'art.22, nominati dall'Assemblea, dall'Organo rappresentativo del Gruppo della Piccola Industria, da quello del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria, e dai Capi Sezione Territoriali, se istituite

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e da questo convocato, in via di massima, una volta ogni mese in via ordinaria, e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno, ovvero ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.

L'avviso di convocazione, che deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, deve essere spedito, a mezzo raccomandata, almeno sette giorni prima della data di riunione, fatta eccezione per i casi di urgenza, in cui la convocazione sarà però fatta per telegramma, fax, o posta elettronica

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Per la loro validità è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, senza tener conto degli astenuti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo, i Revisori dei Conti, quando sono all'ordine del giorno questioni finanziarie.

Di ogni riunione si redige apposito verbale, che deve essere comunque firmato da chi svolge le funzioni di Presidente e di Segretario.

Ove nel corso del mandato venga a mancare un membro per cessazione del rapporto associativo dell'azienda rappresentata, egli è sostituito dalla azienda prima dei non eletti nella lista di sezione di appartenenza dell'azienda cessata.



## 16.1 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

E' di competenza del Consiglio Direttivo ogni azione che si renda necessaria per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea ed attuare gli indirizzi da questa indicati.

Ad esso spetta inoltre ogni provvedimento non espressamente riservato dal presente Statuto ad altri organi sociali per il conseguimento dei fini statutari ed il funzionamento della Associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo :

- a) Nell'ambito delle direttive dell'Assemblea stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione e predispone i piani per l'azione a medio e lungo termine.
- b) Provvede all'amministrazione economico-finanziaria della Associazione e adempie ad ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- c) Delibera in ordine all'adesione dell'Associazione ad altre Organizzazioni, ai sensi dell'art. 3 e all'istituzione di nuovi uffici o recapiti ai sensi dell'art.1.
- d) Decide sulle domande di ammissione delle aziende alla Associazione e sul loro inquadramento nell'ambito delle Sezioni, sentite le altre componenti primarie se necessario.
- e) Delibera l'istituzione e la denominazione delle Sezioni di categoria, loro eventuale modifica o cessazione e i criteri per la loro composizione. Nel caso di sezioni con regolamento autonomo proprio, delibera sulla compatibilità dello stesso con le norme del presente statuto e ne dispone le eventuali modifiche. E' facoltà del Consiglio Direttivo partecipare alle riunioni delle Sezioni di categoria e territoriali, degli organismi dei Gruppi della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori, e convocare gli stessi qualora lo ritenga opportuno. E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo consultare le Sezioni e gli organismi dei Gruppi della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori, ricorrendo, ove necessario, anche al referendum postale.
- f) Fissa l'ammontare delle quote associative dovute dalle aziende o dalle organizzazioni di cui al 3° o 4° comma dell'art. 4.
- g) Propone la modifica dello Statuto a norma dell'art. 30.
- h) Adotta i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 25 nei confronti delle aziende inadempienti.
- i) Ratifica i bilanci compilati, secondo le disposizioni di cui all'art.29.1, dal consigliere tesoriere , se nominato, a norma dell'art.29.2.
- j) Ratifica i regolamenti interni previsti dal presente Statuto.
- k) Su proposta del Presidente, nomina il Direttore dell'Associazione.
- l) Su proposta del Direttore, fatta al Presidente che ne valuterà opportunità e necessità, decide l'assunzione, l'avanzamento, il licenziamento, il trattamento economico e normativo del personale, nonché l'instaurazione e la regolamentazione dei rapporti con i consulenti esterni.
- m) Può nominare tra i suoi componenti il Tesoriere
- n) Delibera la decadenza delle cariche sociali a norma dell'art. 24.
- o) Elegge a scrutinio segreto i componenti della Commissione di designazione di cui all'Art.19

## ART. 17

### L'Ufficio di Presidenza

L'ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, su proposta del Consiglio, sentita la Commissione di designazione che relaziona sul o sui candidati individuati.

A tal fine vengono presentate al Consiglio le indicazioni almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea o della scadenza del mandato del Presidente in carica. Nella seduta del Consiglio, nel corso della quale viene convocata l'Assemblea per il rinnovo delle cariche viene letto il verbale del lavoro svolto dalla Commissione di designazione e vengono esaminate le candidature pervenute

Viene sottoposta all'Assemblea la candidatura più significativa che abbia ricevuto l'appoggio di almeno il 20% dei voti spettanti all'Assemblea delle imprese in regola con i contributi associativi. Il Consiglio decide a scrutinio segreto

I candidati alla Presidenza presentano, in tempi congrui, al Consiglio gli indirizzi generali per il proprio mandato e il programma di attività, nonché indicano il Vice Presidente di gradimento

Il Presidente dura in carica quattro anni e non può essere rieletto consecutivamente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed ha facoltà di agire e resistere in



giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Presiede di diritto l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo provvedendo alla loro convocazione nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto.

Cura l'osservanza dello Statuto sociale e l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede al coordinamento dell'attività dell'Associazione e vigila sul suo andamento generale.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente mantiene un costante contatto con gli altri componenti il Comitato di Presidenza, i quali collaborano con lui nell'espletamento delle attività dell'Associazione.

In caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo al medesimo alla prima riunione successiva.

I Vice Presidenti sono in un numero di uno.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente che assume tutti i poteri attribuiti dallo Statuto al Presidente.

In caso di vacanza della Presidenza, se questa si verifica nel corso dei primi due anni di carica, si procede, non oltre sessanta giorni dal momento in cui essa è divenuta definitiva, a nuova elezione. Se la vacanza si verifica successivamente, subentra il Vice Presidente.

In entrambi i casi il nuovo Presidente rimane in carica fino a quanto vi sarebbe rimasto colui che ha sostituito.

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente e non è consecutivamente rieleggibile

### **17.1 - Vice Presidente e Consiglieri Incaricati**

Il Vice Presidente rappresenta e sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vice Presidente scade con il Presidente e non può durare in carica consecutivamente per più di quattro anni.

Nel caso che venga a mancare il Vice Presidente o un consigliere incaricato, il Presidente propone al Consiglio la nomina del sostituto; esso dura in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile per la sua definitiva sostituzione.

Il Vice Presidente, se munito di delega specifica, ed i Consiglieri incaricati svolgono almeno una volta all'anno al Consiglio una relazione sull'attività e i programmi del settore di competenza.

Il Vice Presidente ed i Consiglieri incaricati, così come individuati dal Consiglio Direttivo, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea subito dopo la nomina del Presidente.

Il Presidente può in qualsiasi momento sottoporre al Consiglio Direttivo nuove nomine di Consiglieri incaricati fino al raggiungimento dell'indicato numero di quattro. Le nuove nomine verranno sottoposte all'approvazione della prima assemblea utile

## **ART. 18**

### **Comitato di Presidenza**

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dal Vice Presidente, dal Presidente della Piccola Industria, dal Presidente dei Giovani Imprenditori e da un numero variabile di Consiglieri incaricati per problemi specifici, sino ad un massimo di quattro, che vanno a costituire il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza si riunisce, di norma, almeno una volta al mese secondo calendario prestabilito dal Presidente.

Il Comitato di Presidenza garantisce la gestione ordinaria e l'attuazione del programma su mandato del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza svolge le funzioni del Consiglio Direttivo.



## **Art.19**

### **Commissione di designazione**

Ai fini di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente dell'Associazione, la più ampia consultazione degli associati, è costituita una Commissione di designazione composta di tre membri, che abbiano maturato nella vita associativa una comprovata e significativa esperienza di Organizzazione confederale.

La Commissione di designazione, di cui non può far parte il Presidente in carica è eletta a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo.

La Commissione resta in carica per quattro anni ed è eletta nella prima seduta del nuovo Consiglio nominato nell'ultimo anno di mandato del Presidente e può essere riconfermata

## **Art.20**

### **Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri ha come compito di vigilare e dirimere le controversie inerenti la interpretazione ed applicazione del presente Statuto e del Codice Etico Confederale.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Proviviri è eletto, su di una lista di candidature espressa dalle imprese aderenti, nell'ultima assemblea ordinaria del mandato presidenziale e dura in carica quattro anni

Due dei membri effettivi e uno dei supplenti sono scelti tra gli associati, gli altri tra persone anche esterne all'Associazione che, a giudizio comune, aggiungano alle particolari doti umane di probità e rettitudine, una comprovata competenza giuridica.

Presidente del Collegio è di diritto il Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, in sua assenza, uno degli effettivi designati dalla Associazione.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie che insorgano eventualmente nell'ambito dell'Associazione sulla interpretazione e applicazione del presente Statuto nonché delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

In particolare, decide sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari presentati a norma degli artt. 11 e 25.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente non oltre quindici giorni dalla richiesta presentata anche da una sola delle parti in controversia.

I Proviviri decidono, quali amichevoli compositori, a maggioranza e senza formalità di procedura.

Le loro pronunzie sono emesse entro congruo termine e sono inappellabili.

Il Collegio ha la sua sede presso la Associazione degli Industriali ed i suoi membri eleggibili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

## **Art.21**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dalla Assemblea ai termini dell'art. 15.3 del presente Statuto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone iscritte in albi professionali idonei alla funzione, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Esso designa nel suo seno il proprio Presidente.

Se del Collegio fa parte un membro iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la presidenza spetta a quest'ultimo secondo l'anzianità di iscrizione.



Vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e cura l'osservanza delle norme statutarie in materia, effettuando, se del caso, atti di ispezione e controllo.  
Redige la relazione sul bilancio consuntivo e preventivo annuale per l'Assemblea.  
Si riunisce almeno due volte all'anno per le opportune verifiche. Delle riunioni si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.  
I Revisori possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando sono all'ordine del giorno questioni finanziarie.  
I Revisori supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

## **Art.22**

### **Sezioni di categoria**

L'Associazione è organizzata in Sezioni di categoria, le quali, in armonia con gli interessi comuni, curano i problemi attinenti alla particolare attività per cui sono costituite e, nell'ambito di questa, perseguono i fini statutarie.

Le Sezioni possono avere regolamento proprio ed autonomo, purché deliberato come compatibile con il presente Statuto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e come tale recepito [art.16.1 lettera e) ].  
Esse promuovono la partecipazione delle imprese alla vita associativa, onde realizzare la massima rispondenza tra l'attività dell'Associazione e gli interessi delle prime.

Ogni Sezione raggruppa, in via di massima, tutte le aziende che esercitano lo stesso ramo di attività ovvero attività affini con identico CCNL.

Gli ambiti organizzativi delle Sezioni sono demarcati in corrispondenza di quelli delle Associazioni nazionali di categoria aderenti alla CONFINDUSTRIA o di loro raggruppamenti, secondo i principi di delimitazione delle competenze accettati a livello confederale.

Le imprese che esercitano più rami di attività, purché aventi posizioni autonome ai fini contributivi di cui all'art. 9, sono iscritte contemporaneamente nelle Sezioni di categoria corrispondenti.

L'istituzione delle Sezioni è deliberata, su richiesta delle aziende interessate, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, cui spetta ogni decisione circa il numero, la composizione e la denominazione delle Sezioni stesse.

Per la costituzione di una Sezione è necessaria la presenza, in linea di massima e fatte salve particolari situazioni, di cinque aziende esercenti lo stesso ramo di attività o che rappresentino comunque non meno di 100 addetti

Le Sezioni potranno autonomamente organizzarsi in Sottosezioni in relazione a singole specifiche attività.

#### **22.1 - Organi della Sezione - Funzionamento**

Le Sezioni esperiranno la loro attività a mezzo dei seguenti organi:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente o Capo Sezione.

La composizione, i compiti ed il funzionamento degli Organi delle Sezioni di categoria possono essere disciplinati da un regolamento approvato come compatibile con le presenti norme statutarie dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le assemblee di sezione si riuniscono di norma almeno due volte all'anno.

Le deliberazioni dei Consigli Direttivi e delle Assemblee di sezione che contrastino con gli indirizzi e gli interessi dell'Associazione o di altre Sezioni possono essere impugnate dal Presidente dell'Associazione ed annullate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione sentita la Sezione interessata.

A tal fine la deliberazione di annullamento motivata deve essere adottata con la maggioranza del 75% dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione entro trenta giorni dalla data del verbale della deliberazione impugnata.



## **Art.23**

### **Sezioni territoriali**

Le imprese associate, che esercitano, anche parzialmente, la propria attività in particolari ambiti territoriali, possono essere raggruppate, in seno alla Associazione, anche in Sezioni territoriali, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

La istituzione delle Sezioni Territoriali e la definizione dei relativi ambiti possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo anche in relazione alle opportunità connesse alle realtà amministrative esistenti

Le sezioni territoriali, se istituite, saranno disciplinate da apposito regolamento.

## **Art.24**

### **Cariche sociali**

Fatta eccezione per la carica di Proviviri, in ordine alla quale dispone l'art. 20 del presente Statuto, sono eleggibili alle cariche sociali i titolari, i gerenti, i membri del Consiglio di Amministrazione, i dirigenti e gli institori delle aziende associate in regola con gli obblighi statutari, che siano muniti di mandato a ricoprire la carica e non si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile per la ineleggibilità e la decadenza degli amministratori delle società per azioni.

Le elezioni per le cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto.

Per la elezione dei Capi Sezione si può procedere per referendum postale, secondo criteri determinati per regolamento approvato dall'Assemblea.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, non cumulabili ed hanno la durata di quattro anni. E' ammessa la rielezione nei limiti fissati dallo statuto.

Al rinnovo delle cariche si procede nell'ultimo trimestre del mandato presidenziale, con insediamento dei nuovi eletti in occasione dell'assemblea ordinaria dell'anno successivo

Coloro che subentrano in sostituzione di membri che cessano dall'incarico prima dello scadere del termine naturale, rimangono in carica fino al raggiungimento di quel termine.

La decadenza dalla carica è decisa dal Consiglio Direttivo per il venir meno delle condizioni di cui al primo comma di questo articolo.Essa può inoltre essere pronunciata per gravi motivi che rendono incompatibile la permanenza nella carica, su proposta del Collegio dei Proviviri, o in caso di assenza ingiustificata alle riunioni per tre volte consecutive, o per la metà delle riunioni indette durante un semestre.

Tutti coloro che ricoprono cariche sociali sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto professionale sulle notizie concernenti le singole aziende di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Per l'accesso alle cariche di Presidenza e Consiglio Direttivo dell'Associazione è richiesto il completo inquadramento dell'impresa rappresentata, così come previsto dall'apposito regolamento confederale.

## **Art.25**

### **Censura e sospensione**

Il Consiglio Direttivo applica:

- a) la censura ai soci che non ottemperino agli obblighi loro imposti dallo Statuto e dalle deliberazioni dei competenti Organi sociali; la censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere motivata;
- b) la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a sei mesi al socio che violi gli obblighi ad esso derivanti dallo Statuto nonché dalle deliberazioni dei competenti organi sociali che abbiano dato luogo all'applicazione della censura oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive impartitegli; la sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che abbiano dato luogo alla applicazione della censura.



Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio gli addebiti con lettera raccomandata, dandogli un termine di quindici giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso detto termine il Presidente provvede con deliberazione motivata da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro i provvedimenti di censura e di sospensione l'interessato ha facoltà di ricorrere entro quindici giorni ai Proviviri.

## **Art.26**

### **Radiazione da Socio**

Il Consiglio Direttivo delibera la radiazione di un socio:

- a) per recidiva nelle mancanze che abbiano dato motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;
- b) per condanna passata in giudicato relativa a diritti che siano ritenuti di gravità tale da non consentire la permanenza nell'Associazione;
- c) per compimento di atti che abbiano arrecato nocumento agli interessi morali e materiali della Associazione.

Prima di deliberarne la radiazione, debbono contestarsi al Socio gli addebiti nei modi previsti per la sospensione.

Il provvedimento di radiazione diviene esecutivo previa acquisizione di conforme parere delle altre Associazioni primarie interessate. In caso di parere difforme la questione è devoluta alla CONFINDUSTRIA

La radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi, né dà luogo al rimborso delle quote associative precedentemente versate.

Contro il provvedimento di radiazione l'interessato ha facoltà di ricorrere ai Proviviri.

## **ART. 27**

### **Direttore**

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo.

Egli coadiuva il Presidente e cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi statuari secondo le istruzioni generali ricevute.

Propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statuari.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo a tutte le riunioni degli organi sociali, con facoltà di farsi sostituire da altro funzionario.

Provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti dell'organizzazione della rappresentanza industriale.

Organizza e sovrintende ai servizi del cui andamento è responsabile. Propone al Consiglio Direttivo le assunzioni, i licenziamenti, gli avanzamenti, il trattamento economico normativo del personale nonché l'instaurazione e la regolamentazione del rapporto con i consulenti esterni.

Esercita i poteri ordinatori e disciplinari di carattere ordinario.

Ottempera agli ordinativi di incasso e pagamento di cui all'art. 29.1 dello Statuto

Egli può essere affiancato da un Vice Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dello stesso Direttore.

Il Vice Direttore coadiuva il Direttore ed attua le specifiche incombenze da questi affidategli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.



## Art.28

### Personale dell'Associazione - Consulenti esterni

Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Associazione si avvale di personale interno ed, eventualmente, di consulenti esterni non dipendenti.

L'organico del personale è stabilito, secondo necessità, dal Consiglio Direttivo sentito il Direttore.

Quando lo richiedano particolari improrogabili esigenze inerenti all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione, il Direttore potrà, eccezionalmente, procedere ad assunzioni a termine.

Per l'assolvimento di compiti che richiedano specifiche conoscenze tecniche e professionali, l'Associazione potrà avvalersi di consulenti esterni, instaurando con gli stessi, nelle forme di legge, rapporti di collaborazione occasionale o duratura senza vincolo di dipendenza ma sotto il controllo dei propri uffici.

Tutto il personale, nonché i consulenti esterni dell'Associazione, sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto professionale sulle notizie concernenti le singole aziende, di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro mansioni.

Le assunzioni, i licenziamenti, gli avanzamenti, il trattamento economico e normativo del personale, nonché la instaurazione e la regolamentazione del rapporto con i consulenti esterni, sono decisi con deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta del Direttore dell'Associazione.

Norme di dettaglio sono stabilite in un apposito regolamento interno, il quale può far riferimento, in tutto o in parte, alla normativa di un contratto di lavoro vigente per una determinata categoria dell'industria.

## Art.29

### Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote associative corrisposte annualmente dalle aziende ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, e da ogni altro contributo a qualsiasi titolo corrisposto;
- b) dai beni mobiliari e immobiliari e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro legittimo titolo vengano in possesso dell'Associazione;
- c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali delle somme accantonate per qualsiasi scopo.

Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, il recedente non può chiederne la divisione né pretendere la quota proporzionale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, soddisfatte le obbligazioni pendenti, le attività residue saranno destinate ad Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, sentito l'organo di cui all'art. 5, lett. b) punto 4 quinquies b) della legge 469 del 4 dicembre 1997 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

### 29.1 - Gestione economico-finanziaria

L'esercizio finanziario della Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e la realizzazione degli scopi sociali si provvede mediante prelievi dal patrimonio sociale.

L'Amministrazione economico-finanziaria della Associazione spetta, nell'ambito delle direttive indicate dalla Assemblea Generale e sotto la vigilanza del Collegio Revisore dei Conti, al Consiglio Direttivo.

L'esecuzione degli atti di gestione è curata dal Presidente o dal Consigliere Tesoriere (se nominato) e dal Direttore dell'Associazione

Le operazioni concernenti pagamento di spese o comunque impiego di fondi e realizzo degli incassi, hanno luogo, su autorizzazione singola o collettiva firmata dal Presidente o dal Tesoriere, a cura del Direttore, che provvederà a vistare i titoli di pagamento o di incasso da allegare all'autorizzazione.

Possibilmente entro il primo trimestre di ogni anno deve essere approvato dall'Assemblea Generale il bilancio preventivo contenente la previsione delle spese che l'Associazione dovrà sostenere e le spese



che potranno essere realizzate nel corso dell'esercizio.

In pendenza dell'approvazione da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo potrà autorizzare un esercizio provvisorio per un periodo non eccedente i cinque mesi.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, e possibilmente non oltre il 30 aprile deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea Generale il bilancio consuntivo, corredato dal conto di cassa, dai documenti giustificativi delle entrate e delle spese, dall'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e da una relazione morale del Presidente e da una finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alla compilazione dei bilanci provvede il Presidente o il Consigliere Tesoriere, se nominato, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Direttivo, che dovrà ratificarli.

Almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, i bilanci devono essere presentati al Collegio dei Revisori dei Conti e depositati in copia nella sede dell'Associazione, a disposizione dei soci che potranno prenderne visione fino all'approvazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che le destinazioni o le distribuzioni non siano disposte dalla legge.

## **29.2 - Il Tesoriere**

Il consigliere Tesoriere dell'Associazione può essere nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi componenti, su proposta del Presidente.

Egli dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Collabora con il Presidente alla gestione amministrativa dell'Associazione in relazione alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Egli, se nominato, autorizza disgiuntamente al Presidente, il Direttore dell'Associazione agli ordini di incasso e di pagamento da effettuare tramite disposizione bancaria.

Con il Presidente, predispone il bilancio preventivo e consuntivo curandone l'informativa al Consiglio Direttivo.

E' inoltre compito del consigliere Tesoriere sottoporre il bilancio preventivo e quello consuntivo all'esame del Consiglio Direttivo ed all'approvazione dell'Assemblea.

## **Art.30**

### **Modifiche dello Statuto**

Le norme del presente Statuto possono essere modificate su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto delle imprese associate.

Sulla proposta delibera l'Assemblea Generale.

La modifica è approvata con la maggioranza dei voti spettanti al complesso delle aziende associate.

Le proposte di modificazione devono essere specificatamente indicate nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

In casi che consentano, sulla base della relazione illustrativa e delle altre circostanze, un'agevole valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto attraverso risposte semplicemente affermative o negative, le modifiche statutarie potranno essere approvate mediante referendum tra le imprese associate, con la maggioranza di cui al terzo comma di questo articolo.

## **Art.31**

### **Durata dell'Associazione - Scioglimento**

L'Associazione potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale presa da almeno tre quarti dei voti del complesso sociale.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da tre membri,



fissandone i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività residue come disposto dall'ultimo comma dell'art. 29.

### **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano i principi generali del diritto e le disposizioni del vigente ordinamento.

### **Norme transitorie**

\* Le disposizioni circa l'attribuzione dei voti di cui all'art 9, sono rapportate in lire sino alla data del 31.12.2001, dopo si applicheranno quelle in Euro.

La modifica alla durata del mandato presidenziale si applicherà solo dopo la mancata rielezione del Presidente in carica al momento dell'approvazione del presente nuovo testo statutario.

Testi allegati

Codice etico di Confindustria (allegato 1)

Carta dei valori di Confindustria (allegato 2)

